

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

Del 30.12.2020.

OGGETTO: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

L'anno Duemilaventi il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 18.37 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	Presente in sede	
02	SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
03	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
04	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	
05	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
06	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
07	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
08	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE		X
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
12	ALFIERI MARIA DOMENICA	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 11 - Assenti n. 01

Risultano altresì presenti: il Sindaco Miceli - il Vice Sindaco Tudisca - Assessore Piscitello – Assessore Matassa.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 delle L.R. 6/3/1986, n. 9, così come modificato dall'art.21 della L.R. 1/9/93 n. 26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che due sono collegati da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e precisa che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti.

L'assessore PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, accenna alla procedura per la predisposizione del Piano per effetto delle disposizioni vigenti. Precisa che a decorrere dal 2020 compete all'ARERA la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario e che per i Comuni fino a cinque mila abitanti l'obbligo sulla trasparenza decorre da 1° gennaio 2021. Riferisce che nella stesura del Piano sono stati presi in considerazione i costi e i ricavi sostenuti nel 2017 e 2018. Sono stati acquisiti i piani finanziari grezzi da parte dei gestori del servizio e dopo è stato predisposto un unico piano finanziario, che è stato validato da un ente terzo cioè dalla SRR, quale ente territorialmente competente. Quindi il Piano è stato trasmesso al Revisore dei conti per l'espressione del parere e infine sottoposto al Consiglio Comunale. Il Piano approvato dal Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni va trasmesso all'ARERA. Le nuove tariffe troveranno applicazione dal 2021 perché per il 2020 sono state confermate quelle vigenti nel 2019.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, ringrazia l'Ufficio per la predisposizione del Piano nonostante le note difficoltà del momento. Questo Piano rassicura sulla bontà della gestione del servizio rifiuti attuato attraverso il contratto stipulato nel 2017. Nella proposta di delibera di approvazione del Piano sono stati indicati gli incentivi del Consorzio di filiera. Tra il Comune e gli utenti si è creata una sintonia nella raccolta differenziata e questo determina l'incasso di incentivi che si deve fare in modo di incrementare. Nella stessa proposta è stata prevista la decurtazione del 25% sulla parte variabile della tariffa variabile per gli esercizi commerciali penalizzati dall'emergenza Covid, come da delibera ARERA, da porre al momento a carico del bilancio comunale. Precisa che non è stata ancora percepita la premialità che spetta di diritto in quanto comune virtuoso. Mancano le somme del fondo perequativo regionale, perché ancora non determinate dalla Regione, e informa che da un comunicato pubblicato dall'ANCI si è appreso che l'assessore all'economia si è impegnato a emanare il decreto nella giornata di domani. Il Piano finanziario non è aumentato anzi vi sono delle somme ancora da incassare e questa è una ragione in più per approvarlo. Conclude che il Piano dovrà trasmettersi all'ARERA per l'approvazione.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, accoglie con favore la previsione dei proventi CONAI che costituisce anche un segnale positivo per tutti gli utenti. Concorda sul fatto che la percentuale di raccolta differenziata è superiore al 65% e che ciò ha fatto divenire il Comune virtuoso. Ritene che i cittadini da questo Piano non avranno vantaggi economici. Il Comune ha raggiunto risultati soddisfacenti sul Riciclo e sulla Raccolta. Non riesce, invece, a ingranare: sulla Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, attraverso una campagna di formazione, per la quale dà la sua più ampia disponibilità; sul Riutilizzo cioè evitare l'usa e getta; sul Riutilizzo cioè utilizzare i rifiuti prodotti per produrre energia. Accenna alla compostiera della quale si è parlato ma che non ha visto unità di intenti. Auspica che con l'inizio del nuovo anno ci si possa incontrare per parlare e per trovare soluzioni virtuose per i cittadini.

Il SINDACO, riottenuta la parola, afferma di trovarsi in disaccordo quasi totale con l'intervento del consigliere Miceli dal quale si evince un diverso modo di approccio dell'idea che si ha del Paese Tusa. Il Piano finanziario non è aumentato e c'è una riduzione poiché nel Piano 2018 non erano previsti gli incentivi CONAI e la riduzione del 25%. Accenna all'aumento del costo dello smaltimento dell'umido. Precisa che la quantità dei rifiuti è aumentata anche a causa dell'aumento notevole di presenze nel territorio che è stato positivo per le attività produttive che versano in grandi difficoltà. Non stigmatizza l'aumento dei rifiuti che invece legge in senso positivo.

Il consigliere MICELI, chiesta e ottenuta la parola, si dispiace che il Sindaco non condivida quanto detto. Precisa di non avere fatto un'analisi dei consumi ma di avere affermato che si è fatto ben poco riguardo all'attività di sensibilizzazione finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura del contenuto del documento che consegna per essere allegato al presente verbale.

Il consigliere PISCITELLO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, manifesta smarrimento tra il contenuto della dichiarazione di voto letta dal consigliere Vitale e l'intervento

propositivo del consigliere Miceli. Sulla base di quanto illustrato dall'assessore Piscitello e dal Sindaco ritiene assurdo parlare di un aumento del Piano Finanziario che ~~sembra tale ma che in~~ realtà non lo è. Ringrazia gli uffici per l'ottimo lavoro svolto. Rileva che sul mancato versamento della premialità il Comune non ha responsabilità. Per quanto detto dichiara che il voto del gruppo è favorevole alla proposta.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il consigliere ALFIERI, chiesta e ottenuta la parola, dichiara la propria astensione.

Il consigliere SERRUTO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara voto favorevole.

La proposta messa ai voti riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 – Contrari n. 02 – Astenuto n. 01 (cons. Alfieri).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. ~~23 del 29.12.2020,~~ acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 10432;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e per verifica oculare;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'area amministrativa - contabile dall'oggetto: "Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020".

Alle ore 19.16 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



CC DEL 30/12/2020 _ Proposta di CC. N. 38 del 28/12/2020

Il gruppo consiliare Uniti per Tusa dichiara il proprio voto contrario alla proposta in oggetto, per i motivi seguenti:

Dall'analisi del piano finanziario presentato, che si conferma nuovamente in aumento rispetto all'anno precedente, possiamo affermare che sarà l'ennesima delusione per tutti i cittadini, che da anni svolgono con responsabilità una virtuosa differenziazione e raccolta dei rifiuti, aspettando invano di vedere anche i benefici economici che derivano dalle buone pratiche. Benefici economici che i cittadini di Comuni a noi vicini hanno visto già da due anni.

È un fallimento di questa amministrazione capace di trovare risorse comunali per tutto tranne che per ridurre i costi, altissimi, dei servizi essenziali dei cittadini e non può trovare sostegno in questo gruppo consiliare.

Il piano finanziario viene presentato con un aumento di circa € 8.500,00, nonostante l'acquisizione dei contributi CONAI quest'anno di € 10.602,00 e nonostante gli attestati di riconoscimento e il premio ricevuto dalla Regione Siciliana per essere uno dei comuni virtuosi che ha superato il 65% di raccolta differenziata. Riconoscimenti e premi che di sicuro non stanno portando ad una premialità diretta anche per i cittadini in modo da invogliarli a riciclare ancora di più ed ancora meglio.

La voce "Costi relativi alla quota di crediti inesigibili" è aumentata esponenzialmente raggiungendo la cifra di € 19.915,00, dimostrando che l'attività di recupero dei crediti è lenta e/o inefficace, segnale molto preoccupante per gli anni a venire.

Da sempre il Sindaco ha promesso di impegnarsi nella riduzione dei costi del piano finanziario dei rifiuti di questo Comune, proprio utilizzando le premialità di cui sopra, promessa che anche quest'anno non viene mantenuta.


Unica riduzione ad oggi nota, quella a sostegno delle utenze commerciali penalizzate dalle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, di € 2.295,93, somma irrisoria se raffrontata ai costi dell'intero piano e che non ci soddisfa in alcun modo visto l'obbligo e le possibilità, se solo si fosse voluto, di questa amministrazione, ad intervenire con più risorse e più puntualmente sottolineando l'incondivisibilità di questo piano. Questa riduzione invero da sola non giustifica in alcun modo l'aumento totale del piano perché di molto inferiore, rischiando inoltre di risultare anche inefficace nella vera riduzione delle somme che questi cittadini andranno a pagare.

Alla luce di quanto sopra, non condividendo in alcun modo le scelte politiche che hanno ispirato questo PEF, il gruppo Uniti per Tusa conferma il voto contrario alla proposta.

Tusa li, 30/12/2020

I CONSIGLIERI

[Handwritten signatures of the council members]



Verbale n. 23/2020

Oggetto: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di dicembre, si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020 per esaminare ed esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2020 del Sindaco, avente ad oggetto "Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020", trasmessa al sottoscritto, a mezzo e-mail, in data 28.12.2020.

Premesso che

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale - n. 38 del 28.12.2020 del Sindaco, avente ad oggetto "Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020";
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI - Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23.12.2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con delibera n. 443 del 31.10.2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti

- l'articolo 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- della deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa dell'emergenza COVID-19 che tuttavia non prevede le modalità di copertura degli oneri connessi alle misure di tutela, prevedendo espressamente che: *"al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela omissis"*;
- della deliberazione ARERA:
 - a) n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - b) n. 158 del 05.05.2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della Determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabili - amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;

Tenuto conto che

- con l'approvazione del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 1579, viene modificato l'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1998, n. 158 per la categoria degli studi professionali, introducendo anche la nuova modalità di riversamento del TEFA;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che *"per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*;
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ha ulteriormente rinviato al 30 settembre la scadenza del bilancio di previsione 2020;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 30.09.2020 è stato ulteriormente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 ottobre 2020;

Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2020 al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la*

Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

- l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della Legge 24.04.2020 n. 27, secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il **31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 **può** essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Acclarato che

- nel territorio in cui opera l'Ente è presente la società di regolamentazione del servizio rifiuti denominata SRR Messina Provincia, la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- per l'esercizio 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05.08.2020 sono state confermate le tariffe TARI dell'anno 2019 nonché il differimento dell'approvazione del P.E.F. 2020 da approvarsi entro il 31.12.2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.08.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022;
- il P.E.F. rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di poter procedere successivamente alla determinazione delle tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;
- il P.E.F. per l'anno 2020, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa *de qua*, ammonta ad euro 511.032;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;
- il regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare la parte che disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI (Capo IV) - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020;
- la nota Prot. n. 1923 del 24.12.2020 con la quale la SRR Messina Provincia ha provveduto a trasmettere gli atti correlati validando il PEF 2020 dell'Ente redatto in conformità alla delibera ARERA 443/2019;

Visti

- il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, che disciplina il metodo per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ed in particolare l'articolo 8 disciplinante il Piano Economico Finanziario e la prescritta relazione;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Comune di Tusa
Il Revisore dei Conti

- i principi contabili generali e applicati;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile rag. Antonietta Alfieri.

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

prende atto

in ordine alla proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale - n. 38 del 28.12.2020 del Sindaco, avente ad oggetto "Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020", della nota Prot. n. 1923 del 24.12.2020 con la quale la SRR Messina Provincia ha provveduto a trasmettere gli atti correlati validando il PEF 2020 dell'Ente redatto in conformità alla delibera ARERA 443/2019.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Aldo Siragusa



Proposta di delibera di C.C. n. 38 del 28/12/2020

Il Proponente _____

Oggetto: Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

PREMESSO che

- L'art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati.
- Compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
- ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (351/2019) e l'altro relativo alle "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (352/2019), recanti una serie di novità rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti quanto per i Comuni.
- Con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di tariffazione da applicare per l'anno 2020.
- Con deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ha, tra l'altro, confermato che per i Comuni che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5.000 abitanti, la decorrenza dell'obbligo di trasparenza viene slittato al 1° gennaio 2021 pertanto il piano finanziario per l'anno 2020 può essere redatto ed approvato da questo Comune con le modalità utilizzate per l'anno 2019, fermo restando l'obbligo di applicazione del metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 443.

CONSIDERATO quanto sopra esposto, il Piano Finanziario è stato redatto con riferimento a quanto previsto dal DPR 158/1999 e con le modalità di cui alla deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

PRESO ATTO del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020, che prevede (art. 11) la determinazione delle tariffe "in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Economico Finanziario che riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

CONSIDERATO che la procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2020) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO).

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario è stato inviato alla SRR Messina Provincia quale Ente territorialmente competente, ai fini della validazione sulla completezza, coerenza e congruità dei dati ai sensi dell'art. 6, comma 3 della delibera 443/2019/R/rif;

VISTO che il Piano Economico Finanziario è stato validato dall'Ente Territorialmente competente – SRR Messina Provincia;

VISTO l'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019/RIF del 31/10/2019 che prevede come attori principali per la procedura di approvazione, oltre che il gestore del servizio e l'Ente territorialmente competente, la verifica e l'approvazione da parte dell'ARERA sulla coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte sia dall'Ente Territorialmente competente sia dal Comune, che acquistano piena ed immediata efficacia;

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale unitamente alla validazione da parte dell'EGATO.

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per come segue:

	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	55.300
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	54.024
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	54.608

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	159.329
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	0
Fattore di Sharing – b	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}	0
Fattore di Sharing – b(1+ω)	0,75
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR_{CONAI}	0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}	302.261
Coefficiente di gradualità (1+y)	1,02
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC_{TV}/r	102,01
Oneri relativi all'IVA indetraibile	41.971
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	61.582
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	28.521
Costi generali di gestione - CGG	934
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	19.915
Altri costi - COal	0
Costi comuni – CC	49.370
Ammortamenti - Amm	3.849
Accantonamenti - Acc	1.020
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0
- di cui per crediti	11.220
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	2.448
Remunerazione del capitale investito netto - R	11.693
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}	0
Costi d'uso del capitale - CK	16.562
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}	4.855
Coefficiente di gradualità (1+y)	1,02
Rateizzazione r	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC_{TF}/r	1.638
Oneri relativi all'IVA indetraibile	368
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	0
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TV}^{EXP}	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS_{TV}^{EXP}	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV_{TF}^{EXP}	
<i>Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$</i>	
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$	
	596766
Grandezze fisico-tecniche	
% rd	
q_{a-2}	1.138
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	438,88
fabbisogno standard €cent/kg	434
costo medio settore €cent/kg	
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	0,00
Verifica del limite di crescita	
rpi_a	1,70%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	0%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	
	1,70%
	1007
	502490
ΣTV_{a-1}	491472
ΣTF_{a-1}	71017
	502490
	1,19
	511032
	85733
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3	
MTR	
riclassifica TV_a	
riclassifica TF_a	

Atto	
-------------	--

DATO ATTO che i costi di gestione del servizio, sono al netto dell'aliquota del 5% per il tributo TEFA;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. "Cura Italia" n. 27 del 24/04/2020 i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

DATO ATTO che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 15 del 05.08.2020, questo Ente ha riconfermato per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;

ATO ATTO che il Comune, in virtù di quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, in deroga all'articolo 1 comma 654 e 683 della legge 147/2023, ha approvato per l'annualità 2020 le tariffe adottate per l'annualità 2019 e dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

DATO ATTO che il piano economico finanziario 2020, costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni ha un costo pari ad € 511.032,00;

DATO ATTO che i corrispettivi riconosciuti dal CONAI per l'anno 2020 ammontano ad €. 10.602,00;

DATO ATTO che le riduzioni a sostegno delle utenze commerciali penalizzate dalle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus, da porre a carico del bilancio comunale, è di €.2.295,93;

VISTI:

- il D. L.vo n. 27 del 24/04/2020;
- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- la delibera ARERA n. 443/2019/RIF del 31/10/2019;


ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) dare atto che il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 è stato validato dalla SRR Messina Provincia quale Ente territorialmente competente;
- 2) prendere atto del Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 di cui all'articolo 11 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 - allegato A) costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni che ha un costo pari ad € 511.032,00;
- 3) dare atto che i costi di gestione del servizio, sono al netto dell'aliquota del 5% per il tributo TEFA;
- 4) dare atto che il piano economico finanziario 2020, costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni con un costo pari ad € 511.032,00, non comporta un maggior costo previsto rispetto al ritorno di gettito generato dall'applicazione delle tariffe 2019 che è pari ad € 502.489,89;
- 5) di dare mandato ai competenti uffici affinché provvedano a trasmettere ad ARERA tutti i dati e gli atti relativi al servizio TARI 2020 entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione;
- 6) di rendere la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali e connessi.

Il Proponente



**RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO 2020
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI**

COMUNE DI TUSA(ME)

**ai sensi della Deliberazione ARERA
31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF**

Indice della relazione

1	Premessa	3
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	3
2.2	Altre informazioni rilevanti	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore.....	8
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	8
3.1.3	Fonti di finanziamento	8
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	8
3.2.1	Dati di conto economico	8
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	8
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	8
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	9
4.1	Attività di validazione svolta	9
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
4.3	Costi operativi incentivanti	9
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	9
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	13
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	13

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2020.

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal comune

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti alla RTI: TRAINA S.R.L.-LA NUOVA PULISAN SUD S.R.L S.R.L.S. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica;

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti in data 29 novembre 2017 (CIG 6331488268).

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale. I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata	1 volta la settimana	Raccolta porta a porta
Vetro e lattina	1 volta la settimana	Raccolta porta a porta
Rifiuti biodegradabili -umido	3 volte la settimana	Raccolta porta a porta
Carta e Cartone	1 volta la settimana	Raccolta porta a porta
Plastica	1 volta la settimana	Raccolta porta a porta

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.

La microraccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2019.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) rispetto a quanto erogato nel 2019, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Il gestore TRAINA S.R.L..LA NUOVA PULISAN SUD S.R.L S.R.L.S., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2020 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2019;.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il gestore adotta fonti di finanziamento individuate secondo le necessità e le migliori proposte che il mercato offre al momento.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno *a* (2020), in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2019) come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte dalle somma dei costi sostenuti in percentuale da ciascun componente della RTI nell'anno 2018 e 2017.

Si precisa che i dati del 2017 si riferiscono al periodo settembre -dicembre, cioè dalla data di sottoscrizione del contratto con il gestore.

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto tramite attribuzione diretta ove possibile e ove non sia stato possibile, secondo un principio di equità, oggettività, ragionevolezza e verificabilità. In particolare si è definito un indice tenendo conto della quantità di rifiuto, la superficie del Comune e la consistenza della popolazione.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Con riferimento all'anno 2020, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia non possono essere fornite perché non sono a favore del gestore i corrispettivi riconosciuti dal CONAI ovvero dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti così come risulta desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui all'appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli 10-11-12-13-14 del MTR.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, ha preso atto, stante la dichiarazione di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore, dei costi efficienti dell'annualità 2018, e qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi riguardanti l'anno 2020.

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpi_a = 1,7\%$
 $X_a = 0,00\%$
 $QL_a = 0,0\%$
 $PG_a = 0,0\%$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere il valore di **€.493.114**

4.3 Costi operativi incentivanti

In coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le componenti $COI_{TV,a}^{esp}$ e $COI_{TF,a}^{esp}$ ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 4.2.

Nel caso del Comune di Tusa non si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di ricordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (ex Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio¹ e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente

territorialmente competente". Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.

Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 , γ_2 e γ_3 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di differenziata", "performance di riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti" e possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati² in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CU_{eff}) e il benchmark di riferimento definito da ARERA³;
2. segno della somma $RC = R_{CV} + R_{CF}$ ⁴

Performance di servizio negli anni 2018 e 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ_1 , γ_2 e γ_3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2018 (e 2019) in relazione a:

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei confronti del Gestore;
- valutazioni espresse dall'Ente Territorialmente Competente;
- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale.

Il Comune di Tusa, all'annualità 2018, con una popolazione residente di 2785 abitanti al 31.12.2018 e una **percentuale di raccolta differenziata del 56,74%**, non si posiziona nella media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁵).

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD (%)
a) 1-2.500	58%
b) 2.501-5.000	65%
c) 5.001-15.000	67%
d) 15.001-30.000	64%
e) 30.001-50.000	59%
f) 50.001-100.000	55%
g) 100.001-200.000	58%
h) >200.000	41%

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale.

γ_3 - Valutazione soddisfazione utenti

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti.

Il Comune di Tusa non dispone per l'anno 2018, di dati quantitativi misurabili per rappresentare la soddisfazione degli utenti. In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, è stato utilizzato il valore di \square_3 rappresentante un servizio soddisfacente.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per l'individuazione del fattore b di *sharing* dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

I corrispettivi riconosciuti dal CONAI per l'anno 2020, ammontanti ad €. 10.602,00, devono essere inseriti ad integrazione dei ricavi nel PEF 2020.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi precedenti, riguarda il fattore r , che rappresenta il numero di rate per l'eventuale recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. Il

valore scelto è 0,25.

Per quanto riguarda le riduzioni a sostegno delle utenze commerciali penalizzate dalle misure di contenimento della Pandemia da Coronavirus il costo stimato da porre a carico del bilancio è di € 2.295,93.

Tusa 22.12.2020



Il Sindaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. C. C.", written over the printed text "Il Sindaco".



S.R.R. MESSINA
Provincia
Società per la Regolamentazione dei Rifiuti

SRR MESSINA PROVINCIA

Società Consortile per Azioni

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

COMUNE DI TUSA
(MESSINA)

24 DIC. 2020

10362

Prot.1923 del 24 dicembre 2020

Al Responsabile dell'Area Amministrativa – Contabile
Comune di Tusa
e p. c.

Al Sig. Sindaco
Comune di Tusa

1

Oggetto: Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tusa ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).

1. Premesse

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che in forza del comma 2ter dell'art.5 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., il Comune di Tusa è convenzionato in ARO autonomo (Ambito di Raccolta Ottimale), ai sensi dell'art.30 del TUEL. L'ARO così costituito è stato autorizzato dall'Assessorato Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con Decreto del Dirigente Generale n.234 del 10 marzo 2015. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, almeno fino al 31 dicembre 2020, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di Tusa ed il soggetto gestore affidatario del servizio che, nel caso specifico, risulta essere l'impresa Traina s.r.l.

Questa SRR, con propria nota prot.465 del 26 marzo 2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve vademecum utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR.

Sede Legale: Corso Cavour, 87 – 98122 Messina
Sede Amministrativa: Via M18 snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME)
Sede Amministrativa: Via Belvedere 25 – 98060 Montagnareale (ME)
P.IVA e Codice Fiscale: 03279530830

Telefono: 0941724378
email: srrmessinaprovincia@yahoo.it
PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it
website: srrmessinaprovincia.it

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna garanzia contabile del bilancio del Comune o dei bilanci dei comuni (o di aggregati o informazioni degli stessi) di informazioni o dati finanziari e contabili, e, pertanto, questo Ente territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Tusa ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di Tusa in date 23 e 24 dicembre 2020, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Tusa. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.1901 del 23 dicembre 2020, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- Richiesta di validazione (prot.10331 del 23 dicembre 2020),
- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice 1 della Delibera ARERA n.443/2019,

In data 23 dicembre 2020, con propria nota prot.1906 (allegato 1), la scrivente Società ha fatto richiesta al Comune di Tusa di ulteriore documentazione finalizzata alla validazione del PEF.

Il Comune di Tusa, con propria nota prot.10358 del 24 dicembre 2020 ha integrato la precedente documentazione e, in particolare, ha trasmesso i seguenti atti:

- chiarimenti in merito all'inserimento della voce di costo relativa alla SRR Messina Provincia, ai sensi delle previsioni di cui alla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ed in relazione alle voci analitiche contemplate alle voci CGG e CCD,



- articolazione dei canoni per la gestione del servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU.,
- affidamenti alle imprese esercenti il servizio integrato di igiene ambientale,
- dichiarazioni di veridicità,
- contratti in essere,
- PEF grezzo

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

3. Conclusioni

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art.19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; - Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; - Controlli a campione; - Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto generale della metodologia di calcolo; - Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione; - Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore; - Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici; - Analisi dei benefici mercato/CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2018.
D	Altre verifiche	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

o0o

Pertanto, viste e considerate:

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,
- la richiesta del Comune di Tusa prot.10331 del 23 dicembre 2020 assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1901 del 23 dicembre 2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente al relativo PEF,
- la richiesta di integrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1906 del 23 dicembre 2020,
- la nota del Comune di Tusa prot.10358 del 24 dicembre 2020 assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1920 del 24 dicembre 2020 con la quale il Comune di Tusa, dando seguito alla precedente richiesta di integrazione, ha trasmesso la documentazione mancante,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020.

Considerato inoltre che:

- il Comune di Tusa, come già detto in premessa, svolge il servizio in ARO ex art.5, comma 2ter della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
- il predetto ARO è stato autorizzato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.234 del 10 marzo 2015,
- il Comune di Tusa ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019,
- il Comune di Tusa ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di Tusa considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di Tusa individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓ $b = 0,6$

SRR MESSINA PROVINCIA

Società Consortile per Azioni

SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

023 521170 - 50

Il presente documento è di proprietà della SRR Messina Provincia S.p.A. e della quale il Firmatario è un Componente
gestito dalla SRR Messina Provincia S.p.A. e della quale il Firmatario è un Componente per la gestione dei rifiuti del Comune di
Tusa.

5

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)



Mondello Giuseppe
2020.12.24 12:51:29
+01'00'

Sede Legale: Corso Cavour, 87 – 98122 Messina
Sede Amministrativa: Via M18 snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME)
Sede Amministrativa: Via Belvedere 25 – 98060 Montagnareale (ME)
P.IVA e Codice Fiscale: 03279530830

Telefono: 0941724378
email: srrmessinaprovincia@yahoo.it
PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it
website: srrmessinaprovincia.it

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 28/12/2020

OGGETTO : Approvazione Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 28/12/2020

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 28/12/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scattareggia

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 4 GEN 2021
Dalla Residenza Comunale, li 4 GEN 2021



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Tesagrossa)
